



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la legge 20 febbraio 1958, n. 93, recante “*Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive*” e in particolare, l’articolo 8, concernente la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, come sostituito dall’articolo 5, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante “*Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

**VISTA** la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e in particolare, l’articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

**VISTO** il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l’articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*” relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL;

**VISTO** il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “*Rivalutazione delle rendite*” secondo cui “*Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20*”;



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 97/2018 del 19 luglio 2018 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2018, in favore dei medici radiologi;

**VISTA** la determina del Presidente dell'INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, recante: *“Rivalutazione dal 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi, e tecnici sanitari di radiologia autonomi”*, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL dell'11 giugno 2019, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 15 aprile 2019, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi, in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

**VISTA** la nota n. 179315 del 3 luglio 2019 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 18 luglio 2019 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 61.385,80 con effetto dal 1 luglio 2019.

#### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 2 agosto 2019

f.to *Luigi Di Maio*